

PROVINCIA DI TRENTO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg

Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) Prot. n. 103/17cdz

(b.u. 23 maggio 2017, n. 21, suppl. n. 3)

Art. 9

Opere realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale

1. Nell'individuazione delle opere pubbliche, di interesse pubblico e degli altri interventi edilizi realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale, si tiene conto della distanza rispetto al cimitero e del diverso impatto igienico-sanitario delle opere medesime, con specifico riferimento al piano cimiteriale di cui al regolamento di polizia mortuaria nonché in relazione alle esigenze di rispetto e decoro del luogo.

2. Nelle fasce di rispetto cimiteriale sono sempre ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e le strutture relativi alla conduzione cimiteriale.

3. Tenuto conto di quanto previsto al comma 1, nelle fasce di rispetto cimiteriale possono essere realizzati, se la destinazione di zona del PRG lo consente, i seguenti interventi:

- a) nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio e ampliamenti di quelle esistenti;
- b) parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi;
- c) parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al servizio di edifici esistenti;
- d) a distanza di almeno 25 metri dal cimitero, attrezzature sportive di modeste dimensioni, prive di tribune e di altre strutture per la presenza di pubblico;
- e) a distanza di almeno 51 metri dal cimitero, gli interventi previsti dal capo VI del titolo IV della legge provinciale.

Art. 11

Opere di infrastrutturazione del territorio

1. Ai fini dell'articolo 79 della legge provinciale e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera z), della medesima legge, si considerano opere di infrastrutturazione del territorio le seguenti opere:

- a) le opere di urbanizzazione primaria;
- b) la viabilità, ivi compresi eventuali raccordi, le aree per la manutenzione stradale con i relativi impianti;
- c) i cimiteri, comprese le vie di accesso, le relative aree di parcheggio e gli edifici funzionali alla conduzione cimiteriale;
- d) le aree per elisoccorso;
- e) i manufatti di presidio civile per la sicurezza del territorio e i manufatti speciali per la ricerca scientifica;
- f) gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia e le relative reti;
- g) le piste ciclabili e i relativi spazi di sosta e ristoro realizzati ai sensi della disciplina provinciale di settore;
- h) i percorsi escursionistici e ciclo-pedonali, anche finalizzati alla pratica di sport invernali, le infrastrutture ricreative e altri percorsi finalizzati ad attività sportive e ricreative, che presentano le caratteristiche delle piste di dimensioni limitate previste dalla disciplina provinciale in materia di impianti a fune, a esclusione dei bike-park;

- i) gli impianti di trasporto a fune e le piste da sci da realizzare nelle aree sciabili e le infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali;
- j) gli impianti di distribuzione di carburante;
- k) gli impianti di depurazione delle acque reflue e gli impianti destinati alla gestione dei rifiuti;
- l) gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e di telecomunicazione e le relative strutture;
- m) tutte le opere e gli interventi, diversi da quelli elencati in questo comma, che sono espressamente qualificati come opere di infrastrutturazione dalla normativa vigente.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 79 della legge provinciale, è necessaria la presenza di una la specifica previsione urbanistica per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), limitatamente agli edifici funzionali e fatta eccezione per le cabine elettriche di trasformazione, g), limitatamente ai manufatti destinati a bicigrill, e j).

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 79 della legge provinciale, la realizzazione delle opere previste dal comma 1, lettera k) deve avvenire nel rispetto della disciplina provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Art. 104

Disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 120 della legge provinciale, le disposizioni di questo regolamento, salvo che non sia diversamente disposto da questo articolo, sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle diverse e incompatibili disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme attuative dei PRG e dei PTC, le quali pertanto cessano di essere applicate dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore di questo regolamento i comuni impostano il proprio strumento di pianificazione e i regolamenti edilizi uniformandosi agli obiettivi e ai contenuti del regolamento medesimo.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le definizioni e i metodi di misurazione contenuti nell'articolo 3, comma 6, lettere c), d), f), g), h) i), j), m), n) ed r) relative a piano dell'edificio, piano fuori terra, altezza del fronte o della facciata, numero di piani fuori terra, altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica, altezza di interpiano, altezza utile, superficie utile lorda, superficie utile netta e volume urbanistico, non si applicano immediatamente ma a seguito della entrata in vigore della variante al PRG. A tal fine entro un anno dall'entrata in vigore di questo regolamento la variante è adottata almeno in via preliminare. Se entro tale data non è stata adottata in via preliminare la variante al PRG, le definizioni e i metodi di misurazione degli elementi geometrici previsti dall'articolo 3 prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti di pianificazione del territorio, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e dell'articolo 120, commi 2 e 3, della legge provinciale.

4. Per la determinazione del contributo di costruzione e dello standard di parcheggio, le definizioni contenute nell'articolo 3, comma 6, lettere m), n) e r), relative a superficie utile lorda, a superficie utile netta e volume urbanistico, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di questo regolamento.

5. Se il PRG non è adeguato entro la data prevista dal comma 3 e nelle aree prevalentemente destinate alla residenza l'altezza degli edifici è definita in metri, questa misura è convertita in numero di piani, nei limiti fissati dai medesimi PRG di altezza del fronte, secondo le definizioni dell'articolo 3.

6. Dall'entrata in vigore di questo regolamento e fino all'approvazione della variante al PRG che individua, ai sensi dell'articolo 62, comma 2, della legge provinciale, le opere pubbliche, d'interesse pubblico e gli altri interventi edilizi ammessi nella fascia di rispetto cimiteriale, nelle fasce di rispetto cimiteriale possono essere realizzate le opere individuate dall'articolo 9, comma 3, anche in deroga alle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed adottati dei comuni, sui regolamenti edilizi e sui regolamenti comunali di polizia mortuaria.

7. Ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della legge provinciale, le disposizioni della legge provinciale che, per la loro attuazione, rinviano al regolamento urbanistico-edilizio provinciale si applicano a partire dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

8. Ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della legge provinciale, l'articolo 87, comma 4, lettera a), numero 2), della legge provinciale si applica a partire dall'entrata in vigore di questo regolamento e i requisiti di idoneità dell'alloggio sono quelli previsti dall'articolo 49, commi 2 e 3, di questo regolamento. Dall'entrata in vigore di questo regolamento cessa pertanto di applicarsi la disposizione transitoria prevista dall'articolo 122, comma 6, della legge provinciale.

9. Ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della legge provinciale, a decorrere dall'entrata in vigore di questo regolamento, il costo medio di costruzione per ciascuna categoria previsto dall'articolo 87, comma 5, della legge provinciale è quello indicato nella tabella B allegata a questo regolamento. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 122, comma 3, della legge provinciale.

10. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11, alle domande di permesso di costruire e alle SCIA già presentate alla data di entrata in vigore di questo regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate, nonché dei regolamenti edilizi e, ove esistenti, di altri provvedimenti comunali.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10, alle domande di permesso di costruire e alle SCIA presentate dopo la data di entrata in vigore di questo regolamento e fino all'entrata in vigore della variante al PRG prevista dal comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate e dei regolamenti edilizi e, ove esistenti, di altri provvedimenti comunali, relative alle seguenti definizioni dei parametri geometrici: altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica, altezza di interpiano, altezza utile, superficie utile lorda e superficie utile netta.

12. Agli accordi urbanistici, alle convenzioni e agli accordi, comunque denominati, previsti dagli strumenti di pianificazione attuativa e già sottoscritti alla data di entrata in vigore di questo regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate. Ai titoli edilizi rilasciati o presentati sulla base dei predetti accordi e convenzioni continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate, anche se rilasciati o presentati dopo l'entrata in vigore del regolamento.

13. Ai procedimenti relativi agli accertamenti di conformità e ai permessi di costruire rilasciati in deroga avviati prima dell'entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate.

14. Con riguardo alla disciplina degli impianti fissi di telecomunicazione e all'individuazione dei siti sensibili nel regolamento edilizio comunale, l'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generali a frequenze comprese da 100 kHz e 300 GHz (articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e articolo 5 ter della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9)), si applica a partire dalla data di entrata in vigore di questo regolamento e i regolamenti edilizi comunali sono adeguati entro la data stabilita dal comma 2.

Art. 105

Abrogazioni

1. Salvo che non sia diversamente disposto da questo regolamento, dalla data di entrata in vigore del medesimo sono abrogati e pertanto cessano di trovare applicazione:
omissis...

- e) deliberazione della Giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2023 e ss.mm., recante "Disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in materia di metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, distanze, spazi di parcheggio, fasce di rispetto cimiteriale, variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, aree produttive del settore secondario nonché attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali", ad esclusione dell'allegato 2 "Disposizioni provinciali in materia di distanze";
omissis

Art. 106

Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione del decreto del Presidente della Provincia che lo emana.

Tabella A (articolo 13 del regolamento)
Spazi di parcheggio - funzioni e standard

	CATEGORIE	FUNZIONI/ATTIVITA' <u>a titolo esemplificativo</u>	STANDARD	
D3	Attività amministrative e servizi pubblici			
	Infrastrutture, strutture, opere e servizi pubblici di livello comunale	attrezzature assistenziali attrezzature di interesse comune attrezzature sportive cimiteri altre funzioni pubbliche		Studio specifico

Tabella B (articolo 44 del regolamento)
Categorie tipologico-funzionali, costo medio di costruzione e contributo di costruzione

	CATEGORIE E SOTTO CATEGORIE	ATTIVITA' <u>a titolo esemplificativo</u>	Aliquota costo medio di costruzione	Primaria, secondaria e costo di costruzione	Costo medio di costruzione	Riduzioni al costo medio di costruzione	Importo contributo
D4	Attività di interesse pubblico	Attrezzature private di interesse comune, attrezzature sportive, cimiteri privati,	min. 5% max. 20%	3/3	786,91 €/mq		min. € 39,34 max. € 157,38

		fiere					
		Parcheggi non pertinenziali fuori terra					